

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 375 Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

- 1) dichiarare l'inammissibilità [c.p.c. [331](#), [387](#)] del ricorso principale [c.p.c. [365](#), [366](#), [369](#)] e di quello incidentale [c.p.c. [371](#)] eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo [360](#);
- 2) (Numero abrogato).
- 3) (Numero abrogato).
- 4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
- 5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza.

La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo [376](#) in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio.